



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 8 luglio 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



Foto di Franco Turcati

Sacra di San Michele

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

*Direzione Sviluppo dell'Agricoltura - Settore Politiche delle strutture agricole
Determinazione Dirigenziale 19 maggio 2004, n. 64*

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B e P. Concessione di aiuti per lo sviluppo delle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e la diversificazione delle attività. Adozione di disposizioni integrative per l'applicazione

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

Codice 12.5

D.D. 19 maggio 2004, n. 64

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B e P. Concessione di aiuti per lo sviluppo delle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e la diversificazione delle attività. Adozione di disposizioni integrative per l'applicazione. pag. 4

Parte I ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 43 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 12.5

D.D. 19 maggio 2004, n. 64

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B e P. Concessione di aiuti per lo sviluppo delle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e la diversificazione delle attività. Adozione di disposizioni integrative per l'applicazione

Premessa

Il Regolamento CE 1257/99 (poi modificato dal Reg. CE 1783/2003) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

Il Regolamento CE 445/2002 della Commissione reca disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio;

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.09.2000;

I citati regolamenti CE n. 1257/99, CE 1783/2003 e CE 445/2002 relativi al regime di aiuti allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2000-2006 prevedono un approfondito regime di controllo sulla gestione dei fondi erogati attraverso le varie Misure del Piano di Sviluppo Rurale;

Per quanto riguarda le Misure A, B, P, la Regione Piemonte ha normato l'effettuazione dei controlli di tipo amministrativo per quanto riguarda la completezza e regolarità della pratica ed i controlli sulla realizzazione fisica dell'intervento / insediamento nonché sul possesso della necessaria professionalità tramite la DGR n. 47-1159 del 23.10.2000 di adozione delle Istruzioni per l'applicazione delle Misure citate;

La Regione Piemonte ha normato l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti minimi in materia ambientale e del benessere animale nonché in materia di redditività aziendale per l'accesso all'aiuto/sostegno e controllo sul mantenimento degli impegni dopo il saldo (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti nonché vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l'insediamento) con la DGR n. 14 - 6444 del 1.07.2002 - Linee guida per l'effettuazione da parte delle Province dei "controlli in loco" a campione sui beneficiari degli

aiuti, relativamente al possesso dei requisiti minimi di accesso ed al mantenimento degli impegni;

I documenti di indirizzo a livello nazionale e comunitario in materia di controlli sono stati emanati in data successiva ai provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte (il Manuale delle Procedure AGEA è stato trasmesso alle Regioni in una prima versione in data 9 settembre 2001 ed in versione definitiva nel marzo 2003, mentre il documento comunitario di Orientamenti in materia è stato licenziato dal comitato STAR in data 22 maggio 2002 ed approvato in versione definitiva in data 23 luglio 2002);

In data 24-28 marzo 2003 i Servizi della Commissione Europea hanno effettuato una Missione di controllo in Italia (missione che ha coinvolto anche il Piemonte) e, a seguito di tale missione di controllo, i Servizi medesimi hanno rilevato la necessità di adeguare alcune delle modalità con cui i controlli sono attualmente effettuati, al fine di corrispondere pienamente alle prescrizioni della normativa comunitaria;

Gli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea richiedono, in sintesi:

1- di far assumere ai beneficiari dei sostegni/aiuti un impegno esplicito al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;

2- di dare evidenza ai casi di pratiche presentate da giovani insediati in agricoltura da meno di tre anni, per i quali il controllo deve essere ripetuto alla scadenza del triennio in cui il giovane usufruisce di un periodo transitorio in cui non è richiesto il possesso di detti requisiti;

3- di prevedere l'acquisizione di documentazioni fiscali delle aziende agricole beneficiarie nel corso dei controlli sul possesso della redditività minima aziendale;

4- di apporre un apposito timbro di annullamento sulle fatture utilizzate dalle aziende agricole per ottenere contributi;

5- di includere le aziende estratte da AGEA (o da strutture informatiche ad essa facenti capo) nel campione di aziende agricole beneficiarie da sottoporre a controllo sul mantenimento degli impegni dopo il saldo;

6- di istituire, tra le Strutture competenti in materia di agricoltura e quelle competenti in materia di ambiente igiene e benessere animale, un sistema di notifica incrociata dei dati dei controlli effettuati;

7- di introdurre opportuni criteri di rischio nell'estrazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo;

Le indicazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea sono rivolte a livello nazionale.

L'Amministrazione Regionale ritiene comunque opportuno, in attesa di disposizioni adeguate da parte dei competenti organi nazionali (Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, AGEA), di integrare in via provvisoria, per l'attuazione delle Misure A, B e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, le disposizioni a suo tempo già approvate con le sopra citate Deliberazioni della Giunta Regionale n.47-1159 del 23 ottobre 2000 e DGR n. 14 - 6444 del 1.07.2002.

Tali integrazioni riguardano alcune delle modalità con cui vengono effettuati sui beneficiari degli aiuti i controlli tesi ad accertare il possesso dei requisiti minimi di accesso ed al mantenimento degli impegni.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al prima citato punto 6 (cioè l'istituzione, tra le Strutture competenti in materia di agricoltura e quelle competenti in materia di ambiente igiene e benessere animale, di un sistema di notifica incrociata dei dati dei controlli effettuati), visto che le materie sono di competenza di più Direzioni Regionali, si provvede alla integrazione di cui trattasi con Deliberazione della Giunta Regionale.

Per quanto riguarda gli argomenti di cui ai rimanenti punti sopraindicati, conformemente al disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-1159 del 23.10.2000, la quale prevede che disposizioni di carattere procedurale possano essere adottate con atti della Direzione Regionale XII "Sviluppo dell'Agricoltura", si provvede alla integrazione di cui trattasi adottando le ulteriori disposizioni contenute nell'allegato A che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale.

Inoltre è necessario approvare il "modello di dichiarazione sostitutiva /impegno esplicito", il "documento divulgativo", il "verbale di pre-accertamento all'atto del sopralluogo istruttorio" ed il "verbale di controllo sul mantenimento degli impegni successivamente alla erogazione di saldo" (rispettivamente allegati B, C, D ed E alla presente Determinazione), a cui il citato allegato A fa riferimento.

Nella predisposizione di tali atti si è tenuto conto degli elementi emersi nel corso di due apposite riunioni di coordinamento a livello nazionale svoltesi in data 27 novembre 2003 e 3 dicembre 2003 presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

La problematica in oggetto è stata inoltre approfondita con le Direzioni Regionali XXII "Tutela e risanamento ambientale - Programmazione e gestione rifiuti" e XXVII "Sanità pubblica" nel corso di apposite riunioni a livello tecnico convocate in data 22 marzo e 25 marzo 2004 nonché con i Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura e con le rappresentanze del mondo agricolo (Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali) nel corso di apposite riunioni di coordinamento regionale a livello tecnico convocate in data 23 dicembre 2003, 12 febbraio 2004, 25 febbraio 2004 e 6 maggio 2004;

E' stato infine sentito in data 4 febbraio 2004 ed in data 20 aprile 2004 il Comitato ex art 8 della L.R. 17/99;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

determina

1. vengono integrate, come indicato nell'allegato A che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, le disposizioni procedurali per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, Misure A B e P (adottate con le Deliberazioni della Giunta Regionale n.47-1159 del 23 ottobre 2000 e DGR n. 14 - 6444 del 1.07.2002) per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- impegno esplicito dei beneficiari dei sostegni/aiuti al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;
- evidenziazione dei casi di pratiche presentate da giovani insediati in agricoltura da meno di tre anni, per i quali il controllo deve essere ripetuto alla scadenza del triennio in cui il giovane usufruisce di un periodo transitorio in cui non è richiesto il possesso di detti requisiti;
- acquisizione di documentazioni fiscali delle aziende agricole beneficiarie nel corso dei controlli sul possesso della redditività minima aziendale;
- apposizione di un apposito timbro di annullamento sulle fatture utilizzate dalle aziende agricole per ottenere contributi;
- inclusione delle aziende estratte da AGEA (o da strutture informatiche ad essa facenti capo) nel campione di aziende agricole beneficiarie da sottoporre a controllo sul mantenimento degli impegni dopo il saldo;
- introduzione di opportuni criteri di rischio nell'estrazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo;

2. Sono inoltre approvati i seguenti modelli:
"dichiarazione sostitutiva /impegno esplicito" (allegato B),
"documento divulgativo" (allegato C),
"verbale di pre-accertamento all'atto del sopralluogo istruttorio" (allegato D)
"verbale di controllo sul mantenimento degli impegni successivamente alla erogazione di saldo" (allegato E).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato

Allegato A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE, MISURE A, B E P.

- 1) IMPEGNO ESPlicito DEI BENEFICIARI IN MERITO AL RISPETTO
DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E
BENESSERE DEGLI ANIMALI
- 2) CONFORMITA' AI CRITERI DI AMMISSIBILITA' ENTRO TRE ANNI
- 3) CONTROLLI SULLA REDDITIVITA'
- 4) FATTURE
- 5) CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI
SUCCESSIVAMENTE ALLA EROGAZIONE DEL SALDO
- 6) INTRODUZIONE DI CRITERI DI RISCHIO NELL'ESTRAZIONE DEL
CAMPIONE

1) IMPEGNO ESPlicito DEI BENEFICIARI IN MERITO AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI:
(Per la Misura A e per la Misura B)

Vengono adottati i seguenti documenti:

- a) specifico modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art 76 / impegno esplicito dei beneficiari in merito al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui alle Misure A e B (in appresso denominato "modello di dichiarazione sostitutiva / impegno esplicito" , allegato B alla Determinazione);
- b) documento divulgativo (comprensivo di elementi ed adempimenti concreti) relativo agli stessi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (in appresso denominato "documento divulgativo" , allegato C alla Determinazione).

Nella gestione delle domande si procederà nel seguente modo:

1.A) Domande di nuova presentazione

Il richiedente del sostegno / aiuto previsto dalle Misure A e B, presa visione del documento divulgativo (di cui al punto b) , dovrà presentare il modello di dichiarazione sostitutiva / impegno esplicito (di cui al punto a), debitamente sottoscritto, congiuntamente alla domanda di sostegno / aiuto .

Successivamente alla acquisizione di tale modello di dichiarazione sostitutiva / impegno esplicito la Provincia procederà nel seguente modo:

- I beneficiari saranno sottoposti a controllo in loco a campione con le ordinarie procedure prevista dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002.
- Il 100% dei beneficiari che hanno dichiarato di non essere ancora in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale ma comunque di avere le potenzialità per conseguirli entro il termine di tre anni dall'insediamento, dovranno essere sottoposti a "controllo in loco" come disciplinato dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002 prima della scadenza dei tre anni per verificare l'avvenuto conseguimento dei predetti requisiti (in aggiunta all'ordinario campione estratto per il "controllo in loco"). In caso di mancato conseguimento dei predetti requisiti entro il citato termine di tre anni la pratica deve essere respinta.

La domanda di sostegno / aiuto, se non corredata dal sopracitato modello di dichiarazione sostitutiva / impegno esplicito, è inammissibile.

1.B) Domande già in carico

Sia per la Misura A che per la Misura B, il documento divulgativo sarà inviato dalle Province a ciascun beneficiario, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna manuale (facendo sottoscrivere al beneficiario apposita ricevuta).

L'invio del documento divulgativo da parte delle Province costituisce esplicitazione al beneficiario del contenuto degli impegni che il beneficiario stesso si era assunto con la presentazione della domanda iniziale di sostegno / aiuto.

Le Misure A e B e le esistenti relative disposizioni per l'applicazione indicano chiaramente che per poter essere ammessi al sostegno / aiuto è necessario rispettare i requisiti minimi in materia di redditività e di ambiente, igiene e benessere degli animali elencati nelle Misure stesse.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni per l'applicazione delle Misure A e B a suo tempo adottate con D.G.R. n. 47-1159 del 23.10.2000, la presentazione della domanda di sostegno /

aiuto costituisce autocertificazione da parte del richiedente dei dati in essa dichiarati, nonché vincolo nei confronti degli impegni previsti dalla normativa.

Il beneficiario entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del documento divulgativo, qualora ritenesse necessario effettuare degli adeguamenti aziendali per rispettare l'impegno assunto relativo al rispetto dei requisiti minimi prescritti, deve inviare alla Provincia una specifica richiesta, indicando gli adeguamenti da attuare ed il tempo necessario alla loro realizzazione.

Le Province, valutate le richieste, assegneranno un congruo periodo per la realizzazione degli adeguamenti.

Qualora entro il sopraindicato termine di 30 giorni alla Provincia non pervenga alcuna comunicazione, si riterrà confermato in modo esplicito da parte del beneficiario il rispetto dei requisiti minimi stessi, tenendo conto anche dei termini consentiti dal Reg. CE 445/2002 (per quanto riguarda i richiedenti giovani insediati da meno di tre anni).

I termini e le condizioni per l'invio del documento divulgativo saranno stabiliti da ciascuna Provincia in base alle proprie necessità organizzative.

In ogni caso la Provincia procederà a sottoporre tutti i beneficiari a controllo in loco a campione con le ordinarie procedure previste dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002 nella percentuale minima del 5%.

2) CONFORMITA' AI CRITERI DI AMMISSIBILITA' ENTRO TRE ANNI:

Misura B: per tutti i richiedenti.

Misura A: per tutti i richiedenti che al momento della presentazione della domanda risultano essere insediati in agricoltura da meno di tre anni, indipendentemente dal fatto di essersi insediati usufruendo o meno del Premio di insediamento.

Il funzionario istruttore, nel corso del sopralluogo in azienda, dovrà accertare e debitamente verbalizzare mediante modello apposito (allegato D alla presente Determinazione) se l'azienda, a propria impressione e stima diretta:

- a) è già in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale;
- b) non è ancora in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale ma comunque presenta le potenzialità per conseguirli entro il termine di tre anni dall'insediamento;
- c) non è ancora in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale e neppure presenta le potenzialità per conseguirli entro il termine di tre anni dall'insediamento.

Detto accertamento eseguito all'atto del sopralluogo istruttorio non è sostitutivo del "controllo in loco" ma ha la funzione di rilevamento dei casi che presentano un rischio maggiore.

Successivamente a tale accertamento si procederà nel seguente modo:

- 1) I beneficiari ricadenti nel punto a) saranno sottoposti a controllo in loco a campione con le ordinarie procedure prevista dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002.
- 2) Il 100% dei beneficiari ricadenti nel punto b) dovranno essere oggetto di "controllo in loco" come disciplinato dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002 prima della scadenza dei tre anni per verificare l'avvenuto conseguimento dei predetti requisiti (in aggiunta all'ordinario campione estratto per il "controllo in loco"). In caso di mancato conseguimento dei predetti requisiti entro il citato termine di tre anni la pratica non viene ritenuta ammissibile.
- 3) Il 100% dei beneficiari ricadenti nel punto c) dovranno essere sottoposti immediatamente a "controllo in loco" come disciplinato dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002. Eventualmente, se ritenuto opportuno dal Dirigente responsabile del Settore/Servizio Agricoltura della Provincia,

potrà essere disposto un ulteriore accertamento approfondito come previsto dalla stessa DGR n. 14-6444 del 1.07.2002 .

Qualora il controllo in loco o l'ulteriore accertamento approfondito eseguiti in tale fase confermino l'esito del controllo eseguito dall'istruttore, la pratica decade.

Qualora invece il funzionario autore del controllo in loco ritenga che l'azienda presenti le potenzialità per conseguire entro il termine di tre anni dall'insediamento i prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale, la pratica può proseguire il normale iter. In tale caso il controllo in loco dovrà essere ripetuto entro la scadenza dei tre anni dall'insediamento per verificare l'effettivo raggiungimento dei prescritti requisiti minimi.

3) CONTROLLI SULLA REDDITIVITA':

(Per le Misure A e B)

Ad integrazione dei controlli già previsti dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002, qualora ritenuti non esaustivi, in sede di "controllo in loco" la valutazione della redditività aziendale dovrà tener conto anche dei risultati di un controllo documentale riguardante la documentazione fiscale che l'azienda agricola è tenuta ad avere ai sensi delle vigenti norme in materia fiscale (visione dichiarazioni IVA, fatture e registri acquisti/spese/corrispettivi, o corrispondenti documenti informatici, per le aziende che ai sensi delle vigenti norme in materia fiscale sono tenute ad esserne dotate).

4) FATTURE:

(Per le Misure A e P)

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, bestiame e materiali) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, bestiame e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte – Misura A / P ".

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

5) CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI SUCCESSIVAMENTE ALLA EROGAZIONE DEL SALDO:

(Per le Misure A, B e P)

L'estrazione del campione annuo dell'1 % di tutte le pratiche già saldate, previsto dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002, punto 2 B dell'Allegato, dovrà essere effettuata dalle Province utilizzando l'apposita funzione inserita nella procedura informatica di gestione delle pratiche operativa presso i Settori Agricoltura delle Province stesse.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni estratti da AGEA o dalle strutture informatiche facenti capo ad AGEA stessa.

L'esito del controllo dovrà essere verbalizzato utilizzando il verbale "Controllo sul mantenimento degli impegni successivamente alla erogazione del saldo" allegato E alla presente Determinazione, già proposto con circolare prot.2227/XII/5 del 18.02.2003.

6) INTRODUZIONE DI CRITERI DI RISCHIO NELL'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE :

(Per le Misure A e B)

Ai fini dell'effettuazione del "controllo in loco", l'estrazione del campione annuo dell'5 % minimo delle pratiche avviate al pagamento, previsto dalla DGR n. 14-6444 del 1.07.2002, punto 2 A dell'Allegato, dovrà essere effettuato dalle Province tenendo conto di adeguati criteri di rischio.

I criteri di rischio individuati nella presente fase sono rappresentati:

- dall'incidenza dei pagamenti di importo più rilevante;
- dall'esistenza a carico del richiedente di accertamenti con esito non pienamente positivo eseguiti dalle autorità competenti in materia di ambiente igiene e benessere animale.

L'estrazione del campione sarà effettuata utilizzando l'apposita funzione inserita nella procedura informatica di gestione delle pratiche operativa presso i Settori Agricoltura delle Province.

ALLEGATO B

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL DPR 445/2000 / IMPEGNO ESPlicito DEI BENEFICIARI IN MERITO AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(parte 1-utilizzabile per tutti i richiedenti; solamente per i giovani di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di tre anni in alternativa a questa parte può essere utilizzata, se del caso, la parte 2)

Il sottoscritto nato a
(cognome) (nome)

Il residente in
(luogo) (indirizzo) ,

presentatore :

☐ di domanda di adesione alla Misura A (sostegno agli investimenti nelle aziende agricole);

☐ di domanda di adesione alla Misura B (aiuto all'insediamento giovani);

di cui al Reg. CE 1257/99, Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte,

DICHIARA:

- 1) di essere consapevole del fatto che, ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 5, i premi, contributi e sostegni agli investimenti di cui alle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte vengono concessi soltanto ad aziende agricole che rispettano una serie di requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- 2) di aver preso visione (per quanto di pertinenza della propria azienda, in base all'orientamento produttivo praticato) del documento divulgativo, che integra la domanda di sostegno / aiuto presentata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, riguardante la normativa relativa a detti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e le principali prescrizioni concrete derivanti dalla normativa stessa;
- 3) di conoscere (per quanto di pertinenza della propria azienda, in base all'orientamento produttivo praticato), i contenuti della normativa riguardante detti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 5.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000,

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella normativa relativa ai sopracitati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'art. 5 del Reg. CE 1257/99 ed alle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)

(Ai sensi dell' art. 38 Dpr 445/2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente provinciale addetto a riceverla, oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità a mezzo fax, posta ordinaria o tramite un incaricato)

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL DPR 445/2000 / IMPEGNO ESPlicito DEI BENEFICIARI IN MERITO AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(parte 2-utilizzabile, in alternativa alla parte 1, solamente per i giovani di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di tre anni)

Il sottoscritto nato a
(cognome) (nome)

Il residente in ,
(luogo) (indirizzo)

presentatore :

☐ di domanda di adesione alla Misura A (sostegno agli investimenti nelle aziende agricole);

☐ di domanda di adesione alla Misura B (aiuto all'insediamento giovani);

di cui al Reg. CE 1257/99, Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte,

DICHIARA:

- 1) di essere consapevole del fatto che, ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 5, i premi, contributi e sostegni agli investimenti di cui alle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte vengono concessi soltanto ad aziende agricole che rispettano una serie di requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- 2) di aver preso visione (per quanto di pertinenza della propria azienda, in base all'orientamento produttivo praticato) del documento divulgativo, che integra la domanda di sostegno / aiuto presentata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, riguardante la normativa relativa a detti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e le principali prescrizioni concrete derivanti dalla normativa stessa;
- 3) di conoscere (per quanto di pertinenza della propria azienda, in base all'orientamento produttivo praticato), i contenuti della normativa riguardante detti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 5;
- 4) che la propria azienda agricola, pur non rispettando ancora completamente al momento della presentazione della domanda le prescrizioni della normativa, ha le potenzialità per conseguire il completo rispetto della normativa stessa entro tre anni dal momento dell'insediamento.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000,

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella normativa relativa ai sopracitati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'art. 5 del Reg. CE 1257/99 ed alle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

(Luogo e data)

Firma del dichiarante

(Firma per esteso e leggibile)

(Ai sensi dell' art. 38 Dpr 445/2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente provinciale addetto a riceverla, oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità a mezzo fax, posta ordinaria o tramite un incaricato)

Allegato C

DOCUMENTO DIVULGATIVO RELATIVO AI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI CHE UNA AZIENDA AGRICOLA DEVE RISPETTARE PER POTER AVERE I CONTRIBUTI E I PREMI PREVISTI DALLE MISURE A E B DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

A - TABELLA DELLE NORME IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE DELLE NORME DI NATURA AMBIENTALE.

C - ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE

D - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ATTENZIONE: il presente documento ha solamente lo scopo di mettere in evidenza in modo facilmente comprensibile gli elementi principali delle diverse normative vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale ed i principali adempimenti concreti che da queste norme derivano. Per una conoscenza completa delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale si rimanda ai testi ufficiali della normativa di seguito elencata.

Si invita inoltre a prendere contatto con le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche per aderire alle iniziative divulgative da esse realizzate.


A – TABELLA DELLE NORME IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Una azienda agricola per poter avere i contributi e i premi previsti dalle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 deve rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dalle seguenti normative:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE	
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000)	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	Dir 96/71/CEE	D.leg 372/99
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.leg 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.leg 22/97 D.leg 389/97 D.leg 173/98 Legge 426/98
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. DM Sanità 22/01/1998

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE DELLE NORME DI NATURA AMBIENTALE.

Come ogni attività umana l'agricoltura crea un impatto sull'ambiente derivante da tutte le attività svolte in azienda



➤ Degrado dell'habitat.

Numerose specie animali e vegetali possono rischiare di scomparire quando le scelte e le modalità di gestione del territorio vengono effettuate esclusivamente allo scopo di ottimizzare le rese colturali; è importante quindi che si studino nuove modalità di gestione che garantiscano la sopravvivenza di intere comunità viventi, che altrimenti scomparirebbero.

Le normative di interesse in questo caso sono:

Direttiva 92/43 CEE - Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 79/409/CEE - Concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Scopo della direttiva 92/43 CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva ha allegati due elenchi, uno di tipologie di habitat e uno di specie animali e vegetali, la cui conservazione richiede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Gli stati membri devono identificare i siti interessati, istituire zone speciali di conservazione e definire norme e regole per la salvaguardia dell'ambiente naturale (attraverso il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino) in questi siti.

La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva ha inoltre allegato un elenco di specie animali e vegetali che richiedono una tutela rigorosa.

Gli stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la rigorosa tutela di queste specie animali e vegetali nella loro area di distribuzione naturale, con il divieto di:

- catturare o uccidere animali di tali specie nell'ambiente naturale;
- disturbare la vita di tali animali, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale;
- deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo degli animali.
- raccogliere, tagliare, estirpare o distruggere esemplari vegetali delle suddette specie.

E' inoltre vietato il possesso, il trasporto, la commercializzazione di esemplari di tali specie.

Nel praticare le attività agricole è necessario utilizzare tutte le cautele necessarie per evitare danni, uccisioni e distruzioni accidentali delle specie indicate.

Infine la Direttiva prevede un elenco di metodi di cattura, uccisione e trasporto (ad esempio veleni, reti non selettive, ...) che sono comunque vietati anche qualora vengano autorizzati prelievi di specie protette in base ad una delle deroghe previste dalla Direttiva.

La Direttiva 92/43 CEE è recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8.09.1997, al quale si rimanda per la consultazione dell'elenco degli habitat e delle specie protette.

La Direttiva 79/409/CEE è recepita in Italia con Legge 157/1992 alla quale si rimanda per la consultazione dell'elenco delle specie di uccelli protette.

➤ Inquinamento delle acque superficiali e profonde.

L'inquinamento delle acque superficiali e profonde deriva dalla presenza dei principi attivi dei fitofarmaci utilizzati per combattere le erbe infestanti.

Il destino ambientale dei principi attivi è molto variabile, poiché, oltre a dipendere dalle caratteristiche chimiche e fisiche della molecola (volatilità, velocità di degradazione, solubilità in acqua), dipende anche dalle caratteristiche esterne come le condizioni climatiche, le pratiche colturali, le condizioni idrogeologiche, la chelazione da parte dei colloidali nel terreno.

L'inquinamento delle acque deriva anche dalla presenza dei nitrati, che si formano durante i processi di degradazione dei concimi azotati e molto suscettibili al dilavamento.

Inquinamento del suolo.

Il discorso dell'inquinamento del suolo è analogo a quello affrontato per l'inquinamento delle acque; le principali sostanze che sono oggetto di inquinamento sono:

Nitrati, derivanti dalle concimazioni azotate, che si originano dai processi di degradazione ad opera della flora microbica contenuta nel terreno, molto soggetti al dilavamento e quindi responsabili anche dell'inquinamento delle acque;

Metalli pesanti derivanti da attività industriali, urbane, e agricole (concimazioni non equilibrate e irrazionali, utilizzo dei fanghi di depurazione come fertilizzanti ecc.)

Fitofarmaci: il loro contenuto dipende dalle caratteristiche del terreno, alla presenza dei colloidali che formano chelati con la molecola del principio attivo, oltre che dalle solite caratteristiche della molecola del prodotto.

Impiego di fanghi di depurazione.

L'utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione non è una pratica abitudinaria; il limite all'impiego di queste sostanze è dato dal contenuto in essi, di metalli pesanti che si accumulano nel terreno, causando danni di fitotossicità. Si possono impiegare fanghi ad elevata qualità, ma dai costi elevati, per cui gli agricoltori sono ancora molto scettici nell'utilizzarli, anche se differenti studi hanno dimostrato i loro effetti benefici sulle colture.

Stoccaggio dei rifiuti.

Durante l'attività agricola sono prodotti due tipi di rifiuti:

quelli prodotti dall'agricoltore e dalla sua famiglia che vengono smaltiti come normali rifiuti solidi urbani;

quelli che derivano dalle attività agricole.

L'impatto ambientale maggiore è quello causato dallo stoccaggio dei contenitori esausti dei fitofarmaci, dalle batterie esauste e dall'olio usato, cioè tutti quei rifiuti che sono una fonte potenziale di inquinamento, in quanto costituiti da sostanze pericolose ad alto potere inquinante.

Per le batterie e per gli oli esausti esistono i consorzi obbligatori ai quali si devono conferire le batterie e gli oli utilizzati in azienda. Per i contenitori esausti di fitofarmaci, l'agricoltore potrebbe effettuare una bonifica in azienda per eliminare i residui dei principi attivi e poi assimilarli ai rifiuti solidi urbani.

Per la gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento della attività agricola bisogna tenere conto di quanto segue.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (noto come "Decreto Ronchi") disciplina la gestione dei rifiuti sulla base dei principi e delle linee di intervento fissati dalle nuove direttive comunitarie.

Questa normativa persegue l'importante obiettivo di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti da destinare alle discariche, favorendo a tal fine il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero.

Il Decreto Ronchi definisce come RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore decida o abbia l'obbligo di disfarsi, ad eccezione delle seguenti materie escluse dal suo campo di applicazione:

- le carogne degli animali;
- i letami e i liquami;
- le acque di scarico (ma non i rifiuti allo stato liquido);
- i materiali litoidi o i vegetali riutilizzati nelle pratiche agricole, comprese le terre provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (frutta, verdura, ecc.).

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI URBANI PROPRIAMENTE DETTI

Rientrano in questa categoria: i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti urbani vanno depositati negli appositi cassonetti (anche quelli per le raccolte differenziate). Alcuni Comuni, inoltre, hanno istituito "isole ecologiche" per la raccolta di particolari tipologie (es.: vecchi elettrodomestici, materiali ingombranti, ecc.).

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono i rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività agricola che ogni Comune - attraverso un apposito regolamento - assimila agli urbani, per quantità e qualità.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali assimilati agli urbani vanno depositati nei cassonetti o – laddove esistono – nelle “isole ecologiche” istituite per la raccolta di particolari tipologie (es.: parti di veicoli fuori uso, materiali ingombranti, pneumatici non più utilizzati, contenitori vuoti di fitofarmaci, ecc.).

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Si tratta dei rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività agricola (teli in PVC e PE, sacchi di plastica e/o di carta, contenitori bonificati di prodotti fitosanitari, copertoni e camere d'aria, attrezzi usati, macchine e rimorchi fuori uso e ferraglia in genere, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che non presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali non pericolosi (nel caso non siano assimilati agli urbani) vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Sono così definiti i rifiuti pericolosi provenienti dall'attività agricola (oli esausti, batterie ed accumulatori, farmaci veterinari scaduti, prodotti fitosanitari scaduti, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali pericolosi vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

I PRINCIPALI RIFIUTI DELL'AZIENDA AGRICOLA**MATERIALI PLASTICI**

L'agricoltura utilizza ogni anno un elevato quantitativo di beni fabbricati con materie plastiche: i rifiuti che ne derivano rappresentano pertanto una frazione consistente, rispetto alle altre tipologie, dei rifiuti dell'azienda agricola.

Per semplicità possiamo suddividere le plastiche agricole in tre categorie :

1 - Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (ovvero gli imballaggi primari, cioè gli imballaggi a diretto contatto con il prodotto stesso) vanno gestiti secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte 19 ottobre 1998 n. 26-25685. In sintesi, essi devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante lavaggio ed immessi in sacchi ermeticamente chiusi ed etichettati (è ammessa la deroga all'immissione in sacchi solo per i contenitori con volume uguale o superiore a 20 litri).

2 - Teli agricoli

I teli agricoli usati (teli di copertura per coltivazione in ambiente protetto, film di pacciamatura, ecc.) vanno dapprima puliti da terra ed incrostazioni, poi suddivisi in due gruppi in base al colore (teli bianchi e teli neri), infine ripiegati in rotoli od in balle legati con spago, filo plastico o nastro adesivo. E' indispensabile aver cura di non avvolgere materiale estraneo.

3 - Altre plastiche

In azienda vanno raccolti separatamente gli altri rifiuti costituiti da materie plastiche, e cioè: tubi e componenti per irrigazione; reti tessute in monofilo per coperture e antigrandine; film di imballaggio di rotoballe, film di imballaggio di prodotti ortofrutticoli; imballaggi alveolari, vassoi e vaschette, vasi e vasetti; cassette pluriuso a perdere per prodotti ortofrutticoli. Questi rifiuti vanno puliti da terra, incrostazioni ed altri materiali.

Ribadiamo che le plastiche agricole, se assimilate ai rifiuti urbani, possono essere conferite alle strutture di servizio (stazioni di conferimento comunali o consortili, aree attrezzate, mezzi mobili di raccolta) oppure ai punti di raccolta occasionali (stagionali) appositamente predisposti. Se invece non sono assimilate ai rifiuti urbani, possono essere conferite ad una ditta autorizzata o ad un soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

OLI USATI E BATTERIE ESAUSTE

L'olio lubrificante esausto dopo l'uso, data l'elevata pericolosità ambientale, va raccolto e conferito al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU).

Per effettuare una corretta gestione degli oli usati è necessario osservare le seguenti prescrizioni: raccogliere l'olio evitando dispersioni sul terreno ed impedendo il percolamento in condutture o fogne;

stoccare l'olio in modo idoneo evitando la contaminazione con sostanze estranee e la miscelazione fra oli diversi;

utilizzare per lo stoccaggio recipienti muniti di adeguati requisiti di resistenza, provvisti di idonee chiusure per impedirne la fuoriuscita e dotati di dispositivi che consentono di effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento nonché di mezzi di presa per rendere agevoli e sicure le operazioni di movimentazione. I recipienti devono essere anche muniti di apposita etichetta che ne identifichi il contenuto.

Anche le batterie esauste, parimenti agli oli usati, possono costituire un pericolo per l'ambiente, dato l'elevato contenuto in piombo ed in acido solforico.

E' pertanto indispensabile raccogliere e conferire questi accumulatori al Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi (COBAT).

Il deposito in azienda di questi rifiuti va effettuato in luogo coperto e non accessibile agli estranei, su una superficie impermeabile, controllando periodicamente che non ci siano versamenti di acido solforico.

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Il veterinario che effettua interventi in un allevamento è tenuto allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Se l'intervento è invece effettuato dall'allevatore, i rifiuti che ne derivano possono essere classificati in tre tipi:

rifiuti speciali non pericolosi anche assimilabili agli urbani (contenitori in vetro per farmaci e soluzioni, indumenti monouso non a rischio infettivo, ecc.): vanno smaltiti una volta all'anno;

rifiuti speciali pericolosi per rischio chimico (sostanze chimiche di scarto, farmaci scaduti, ecc): anch'essi vanno smaltiti una volta all'anno ma devono essere annotati sul registro di carico e scarico;

rifiuti sanitari per rischio infettivo (rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica, aghi, deflussori, sostanze chimiche a rischio infettivo, ecc.): il deposito temporaneo di questi rifiuti può avere una durata massima di 5 giorni, per quantitativi che non superano i 200 litri, il deposito può raggiungere i 30 giorni.

C – ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE

Premessa

Come noto il Regolamento CE 1257/99 (modificato ora dal Reg. CE 1783/2003), istitutivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, prevede che possano beneficiare di sostegni e contributi agli investimenti (Misura A del PSR) nonché di aiuti all'insediamento giovani (Misura B del PSR) solamente le aziende agricole che rispettino determinati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, indicati nel Piano di Sviluppo Rurale stesso.

E' quindi necessario che gli imprenditori agricoli interessati ad usufruire del sostegno agli investimenti previsto dalla Misura A o degli aiuti all'insediamento giovani previsto dalla Misura B, acquisiscano le competenze e conoscenze necessarie al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e si impegnino al rispetto dei medesimi requisiti minimi.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la normativa in materia e, nel contempo, di fornire agli operatori del settore uno strumento esemplificativo riguardo ai principali comportamenti ed adempimenti concreti da mettere in atto.

Il concetto di benessere animale, presupposto di riferimento attualmente imprescindibile per coloro che si occupano di allevamento, si è andato profondamente modificando nel tempo, parallelamente con il modificarsi della sensibilità della popolazione europea nei confronti della vita animale e con l'affermarsi della richiesta etica del consumatore di ricevere alimenti non soltanto salubri e sicuri, ma ottenuti rispettando le esigenze fisiche e psichiche dei soggetti allevati.

Se fino agli anni '80 il benessere animale è stato inteso sostanzialmente come "l'assenza di malattia" e l'insieme delle condizioni necessarie a garantire la più alta produttività degli animali da reddito, a partire dagli anni '90 lo si è cominciato a intendere come "salute globale" cioè come l'insieme delle condizioni psico-fisiche positive per la sussistenza della vita animale, come stato di completa salute fisica e mentale dove l'animale è in totale armonia con il suo ambiente.

Per darne una definizione complessiva, il concetto attuale di "stato di benessere" è riconducibile alle cosiddette "cinque libertà" di cui l'animale deve godere:

- libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
- libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
- libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
- libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

2. Protezione degli animali negli allevamenti

Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Il D.Lvo 146/01 fornisce regole generali e stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, fatta salva la facoltà per le singole Regioni e Province Autonome di individuare i parametri più specifici.

Il D.Lvo 146 /01 non si applica agli animali che vivono in ambiente selvatico, destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive, da sperimentazione o da laboratorio e agli invertebrati.

Campo di applicazione

I detentori degli animali, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali, devono garantire il benessere degli animali ed in particolare:

- custodire animali d'allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla salute o sul benessere;
- provvedere che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- ispezionare gli animali ad intervalli sufficienti in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente;
- fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali;
- per la terapia, le profilassi ed i trattamenti zootecnici somministrare le sole sostanze che siano riconosciute innocue alla salute ed al benessere degli animali in base a studi scientifici e ad esperienza acquisita;
- annotare su apposito registro i trattamenti terapeutici effettuati;
- utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a contatto con gli animali;
- impiegare dispositivi di attacco e locali di stabulazione che non abbiano spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni;
- mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell'aria, polverosità, temperatura, umidità relativa, concentrazioni di gas, ecc.) entro limiti non dannosi per gli animali;
- ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici indispensabili alla salute ed al benessere degli animali ed eliminare immediatamente i difetti riscontrati;
- nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale, dotare l'allevamento di un impianto di riserva e di un sistema di allarme automatico che segnali il guasto;
- assicurare agli animali allevati la libertà di movimento in funzione delle esigenze proprie della specie, affinché l'animale non soffra o non subisca lesioni ;
- garantire agli animali in stabulazione fissa uno spazio disponibile comunque adeguato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;
- custodire gli animali in strutture che assicurino loro appropriati periodi d'illuminazione; l'esposizione alla illuminazione artificiale dovrà prevedere un adeguato periodo di riposo;
- provvedere ad un'adeguata illuminazione artificiale se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali;
- fornire agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- somministrare agli animali un'alimentazione sana, adatta alla specie, all'età e allo stato fisiologico , nonché in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; anche l'accesso alla razione deve avvenire in considerazione delle necessità fisiologiche degli animali allevati;
- garantire che nell'alimento non siano presenti sostanze che causino sofferenze o lesioni;
- assicurare l'accesso ad acqua idonea per quantità e qualità o a liquidi che garantiscano un adeguato livello di idratazione;
- utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e le rivalità tra gli animali;

- non eseguire nell'allevamento naturale o artificiale interventi o pratiche che provochino agli animali in questione sofferenze o lesioni;
- se necessario intervenire sull'animale, operare in modo da causare sofferenze, lesioni e ferite minime e momentanee senza provocare lesioni durature, nel rispetto delle disposizioni normative.

Per quanto riguarda le mutilazioni ed altre pratiche simili, il D.Lvo 146/01 vieta la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali ai volatili, l'amputazione della coda ai bovini, se non a fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di età, il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita, con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale qualificato in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.

A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi.

Le pratiche chirurgiche sopra descritte devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario aziendale.

3. Benessere nell'allevamento della gallina ovaioia

La normativa di riferimento è attualmente la Direttiva n. 86/113/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con il DPR n. 233/88, in cui si stabiliscono le norme minime per la protezione delle galline ovaioie in batteria.

In base a questa normativa le gabbie di nuova costruzione devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

1. superficie per capo di 450 cm² per gabbia, tutti utilizzabili, misurata su un piano orizzontale. Si esclude dal calcolo lo spazio determinato da eventuali bordi deflettori antispreco;
2. mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, per una lunghezza minima di 10 cm per capo allevato in gabbia;
3. un abbeveratoio continuo per gabbia, della stessa lunghezza della mangiatoia, di cui al punto 2., oppure abbeveratoi a tettarella o a coppetta. In quest'ultimo caso, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
4. l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e a 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di entrambe le zampe. La pendenza non deve superare il 14%, ovvero gli 8 gradi. E' possibile una pendenza diversa, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della Legge 623/85.

Questi requisiti minimi devono essere applicati a partire dal 01.01.1995, per tutte le gabbie in batteria .

La normativa in vigore prevede altresì i seguenti requisiti di allevamento:

1. la struttura delle gabbie deve essere idonea ad evitare lesioni alle ovaioie;

2. l'apertura delle gabbie non deve procurare sofferenze e ferite alle galline al momento della loro estrazione;
3. la sistemazione delle gabbie deve essere fatta in modo da impedire la fuga ai volatili;
4. deve essere assicurata un'adeguata alimentazione ed abbeveraggio giornalieri;
5. l'illuminazione naturale e/o artificiale deve essere adeguata;
6. il numero e la preparazione del personale addetto all'allevamento deve essere adeguato ;
7. il controllo dei volatili deve essere fatto con frequenza almeno giornaliera, anche con idonee attrezzature in caso di allevamento a 3 o più piani;
8. il microclima deve essere adeguato;
9. deve essere assicurata un'idonea cura agli animali, con eventuale isolamento dei capi malati, mediante il rilievo e l'eliminazione immediata dei fattori di rischio; qualora ciò non fosse possibile, devono essere previste misure appropriate di salvaguardia, sino al momento in cui si rende possibile la riparazione;
10. in caso di guasti al sistema di alimentazione deve essere comunque garantita la somministrazione del cibo;
11. deve essere presente un adeguato sistema di allarme che garantisca la ventilazione automatica;
12. tra un ciclo produttivo e l'altro deve essere eseguita un'adeguata pulizia e disinfezione delle gabbie e delle attrezzature.

La vigilanza sugli allevamenti di ovaiole in batteria è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il Decreto 233/88, in caso di inadempienze, prevedeva sanzioni amministrative che sono state modificate dal D.Lvo 146/2001, con la possibilità, in caso di reiterazione, di disporre la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da 1 a 3 mesi.

E' attualmente in corso di recepimento una ulteriore Direttiva comunitaria (74/1999/CE) che va a normare l'allevamento delle galline ovaiole in batteria, con l'esclusione degli allevamenti fino a 350 soggetti e delle galline ovaiole riproduttrici.

In base a questa Direttiva, sono previsti 3 sistemi di allevamento in batteria e per i quali sono riportati i relativi requisiti specifici:

1. gabbie non modificate;
2. gabbie modificate;
3. alternativi.

SISTEMA A GABBIE NON MODIFICATE

Dal 1° gennaio 2003 questo tipo di gabbie deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. ogni ovaiole deve poter disporre di almeno 550 cm² di superficie di gabbia misurata su un piano orizzontale e completamente utilizzabile, escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco;
2. ogni ovaiole deve avere a disposizione una mangiatoia continua che garantisca 10 cm lineari a capo per gabbia;
3. deve essere presente un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia, oppure la gabbia deve essere dotata di 2 tetterelle o coppette raggiungibili da ogni ovaiole;
4. l'altezza minima deve essere maggiore di 40 cm per il 65% della superficie e comunque di almeno 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ogni unghia anteriore delle zampe ed avere una pendenza non superiore al 14% ovvero a 8 gradi;

6. le gabbie devono essere provviste di adeguati dispositivi per permettere l'erosione delle unghie.

Gli stati membri devono provvedere affinché l'allevamento in gabbie di questo tipo, possa essere vietato dal 01.01.2012. La costruzione o la messa in funzione delle gabbie non modificate, deve essere vietata a partire dal 01.01.2003.

SISTEMA CON GABBIE MODIFICATE

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 le gabbie modificate soddisfino i seguenti requisiti:

1. le galline ovaiole devono poter disporre:
 - a) di almeno 750 cm² di superficie per capo, di cui 600 cm² di superficie fruibile, con un'altezza minima sulla parte non utilizzabile di almeno 20 cm in ogni punto. La superficie totale della gabbia deve essere superiore a 2.000 cm²;
 - b) di un nido;
 - c) di una lettiera su cui poter becchettare e razzolare;
 - d) di appropriati posatoi che offrano almeno 15 cm a capo;
1. presenza di mangiatoia, utilizzabile senza limitazione, di almeno 12 cm, moltiplicata per il numero di ovaiole presenti in gabbia;
2. ogni gabbia deve avere un sistema appropriato di abbeveraggio in relazione al numero di soggetti allevati; nel caso di abbeveraggio a raccordo (compreso tra due gabbie), almeno 2 tetterelle o coppette devono essere raggiungibili da ogni ovaiole;
3. tra le fila di gabbie deve essere previsto un corridoio di passaggio di almeno 90 cm nonché uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento e il fondo delle gabbie inferiori;
4. si devono predisporre adeguati dispositivi per ridurre la lunghezza delle unghie.

SISTEMI ALTERNATIVI

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 tutti gli impianti di allevamento, di cui al presente capitolo, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, soddisfino i seguenti requisiti:

1. attrezzature:
 - a) dotazione di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm a capo o 4 cm se circolari;
 - b) dotazione di abbeveratoi continui da 2,5 cm a capo o 1 cm, se circolari.
Se è previsto l'utilizzo di abbeveratoi a tetterella o coppetta bisogna assicurarne uno ogni 10 capi o, nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno 2, devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;
 - c) dotazione di almeno un nido ogni 7 ovaiole. Se sono previsti nidi di gruppo, la superficie deve essere di almeno 1 m² per un massimo di 120 galline;
 - d) dotazione di posatoi appropriati, senza bordi aguzzi, che assicurino 15 cm per ovaiole. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra i posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e fra i posatoi e le pareti devono esserci almeno 20 cm di spazio;
 - e) dotazione di una lettiera di almeno 250 cm² di superficie per capo che deve occupare almeno 1/3 della superficie al suolo;
2. pavimento degli impianti: deve poter sostenere adeguatamente ognuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
3. inoltre:
 - a) nei sistemi che consentono alle galline ovaiole di muoversi tra diversi livelli è possibile:
 - un numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4;
 - un'altezza minima di 45 cm tra i livelli;

- una ripartizione delle mangiatoie e degli abbeveratoi che permetta un accesso uniforme a tutti i soggetti;
 - un'installazione dei livelli fatta in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
- a) nei sistemi che permettono alle galline di uscire all'esterno:
- diverse aperture devono dare accesso diretto all'aperto, con un'altezza minima di 35 cm, larghezza di 40 cm e distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio. Ogni 1000 galline devono essere disponibili, in totale, 2 metri lineari di apertura;
 - gli spazi all'aperto devono assicurare una superficie adeguata al numero di ovaiole e secondo la natura del suolo. Inoltre devono
 - essere dotati di ripari dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati;
 - la densità non può essere superiore a 9 ovaiole per m² di zona utilizzabile, con la deroga che, nei sistemi in cui la zona utilizzabile corrisponda alla superficie del suolo disponibile e qualora tale sistema si applichi dal 03.08.1999, fino al 31.12.2011 possono essere allevate 12 ovaiole per m² di superficie disponibile.

Gli stati membri devono provvedere, affinché dal 01.01.2007 i requisiti minimi previsti al paragrafo 1 siano applicati a tutti i sistemi alternativi.

Devono inoltre essere applicate le seguenti prescrizioni:

- ispezione giornaliera degli animali;
- riduzione al minimo del livello sonoro e dei rumori di fondo improvvisi;
- garanzia di una sufficiente illuminazione: ciclo di 24 ore con un periodo di oscurità sufficiente ed ininterrotto (indicativamente pari ad un terzo della giornata) e con un consigliabile periodo di penombra sufficiente per l'adattamento;
- regolarità della pulizia e disinfezione dei locali, attrezzature ed utensili;
- eliminazione con la necessaria frequenza delle deiezioni e giornaliera dei capi morti;
- impedimento della possibilità di fuga;
- ispezione diretta ed agevole su tutti i piani, con possibilità di ritirare le galline senza che ad esse siano provocate ferite o sofferenze;
- divieto di effettuare qualsiasi mutilazione. Gli stati membri possono comunque autorizzare la troncatura del becco, purché l'intervento sia eseguito da personale qualificato ed effettuata entro i 10 giorni di vita del pulcino.

4. Benessere dei vitelli

Normativa di riferimento: attualmente Direttiva 91/629/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98.

La Direttiva sopracitata, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, all'art. 2 punto 1 definisce "vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi."

L'ambito di applicazione della Direttiva 91/629 riguarda:

- 1) le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- 2) le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- 3) le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

La vigilanza sugli allevamenti di vitelli è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98, in caso di inadempienze, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

SCADENZE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER L'ALLEVAMENTO DEI VITELLI, IN BASE ALLO LORO DATA DI COSTRUZIONE:

IMPIANTI COSTRUITI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1994:

per aziende con più di 6 vitelli, adeguamento ENTRO IL 1° GENNAIO 2004 (Dir. 91/629 art. 3, punto 4, tratt.1);

per aziende con meno di sei vitelli e vitelli mantenuti presso la madre per l'allattamento, adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art.1 punto 1, D.Lvo 98/331 art.1 3-ter).

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 1994 E IL 31 DICEMBRE 1997 (vedi caratteristiche previste dall'art.3 punto 1 della Dir. 91/629 e dall'art. 3 del D.Lvo 92/533):

adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art.1 punto 2 che modifica la Dir. 91/629 art.3, punto 4, tratt.2);

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI DOPO IL 1° GENNAIO 1998:

devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 97/2 art., punto 1, e D.Lvo 98/331, art.1 lettera a).

NATURA DEGLI ADEGUAMENTI RICHIESTI

A partire dalle date sopra indicate, i diversi allevamenti devono presentare le caratteristiche di seguito riportate al fine di garantire condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie.

Il sistema di stabulazione tiene conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto i vitelli devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini e i normali movimenti.

I vitelli possono essere allevati fino all'età di otto settimane in box singolo, la cui larghezza deve essere pari all'altezza al garrese e la lunghezza deve essere pari alla distanza misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1.

Le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

I vitelli non debbono essere legati.

I vitelli allevati in box multipli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m² 1,5 fino a 150 kg di peso vivo, pari a m² 1,7 fino a 220 kg e pari a m² 1,8 oltre i 220 kg.

Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, etc.).

Gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento. E' vietato l'uso della museruola.

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili.

I dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali.

L'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente.

Devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli.

Gli impianti meccanici (sia automatici che non automatici) indispensabili per la salute dei vitelli devono essere ispezionati almeno una volta al giorno, per eliminare velocemente eventuali difetti o malfunzionamenti, ricorrendo a sistemi alternativi in caso di non immediata risoluzione del problema.

In caso di ventilazione forzata deve essere presente un sistema d'allarme regolarmente controllato ed un impianto di ventilazione sostitutivo.

Deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento.

Tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

Le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà.

Le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità.

I pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta.

L'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita.

Tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli.

A partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

Le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

Dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Il D.Lvo 26 marzo 2001 n.146, al punto 19 dell'allegato vieta il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

5. Protezione dei suini negli allevamenti

Normativa di riferimento: Direttiva 91/630/CE, recepita dal D.Lvo 534/92.

La Direttiva sopracitata stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e per l'ingrasso in tutte le aziende con più di 6 suini o 5 scrofe con i loro lattonzoli.

Tra le altre cose, vengono date le definizioni di Suino, Verro, Scrofetta, Scrofa, Scrofa in allattamento, Scrofa asciutta e gravida; per Lattonzolo s'intende il suino dalla nascita allo svezzamento; Suinetto è il suino dallo svezzamento alle 10 settimane mentre Suino all'ingrasso, dalle 10 settimane fino all'impiego per la riproduzione o alla macellazione.

L'osservanza dell'applicazione del decreto è affidata al Ministero della Salute che:

1. può adottare norme integrative e di applicazione;
2. dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi solo animali trattati secondo la normativa vigente;
3. affida alle ASL, nell'ambito della loro attività di vigilanza, di controllare l'applicazione delle norme vigenti.

Le ASL provvedono alla verifica dei requisiti degli allevamenti, utilizzando uno specifico protocollo d'ispezione che deve almeno riguardare i seguenti punti:

4. personale di stalla;
5. stato degli animali allevati;
6. requisiti strutturali dei fabbricati;
7. requisiti degli impianti utilizzati;
8. alimentazione degli animali;
9. mutilazioni;
10. pratiche di allevamento;
11. controlli specifici per le varie categorie allevate.

Il decreto definisce e fissa la densità dei suini allevati, intesa come superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe (norma in vigore dal 1.1.98).

Peso vivo in kg.	m ² di superficie
Fino a 10	0,15
Da 10 a 20	0,20
Da 20 a 30	0,30
Da 30 a 50	0,40
Da 50 a 85	0,55
Da 85 a 110	0,65
Oltre 110	1,00

La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata dopo il 31 dicembre 1995.

I requisiti specie-specifici comprendono:

1. la possibilità di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
2. la possibilità di vedere altri suini;

3. la possibilità di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
4. per suini tenuti in gruppo l'allevatore deve predisporre opportune misure per limitarne l'aggressività (isolamento dei suini aggressivi);
5. la messa a disposizione di paglia o altro materiale al fine di soddisfare esigenze comportamentali specifiche.

I verri devono avere a disposizione una superficie minima di 6 m² e contatto visivo, uditivo ed olfattivo con altri suini, nonché una zona pulita per il riposo.

Le scrofe e le scrofette, se necessario, devono essere trattate contro i parassiti e si deve mantenere la pulizia degli stalli da parto con zona libera dietro la scrofa per rendere agevole il parto naturale od assistito. Devono inoltre avere la possibilità di muoversi liberamente, prevedendo strutture destinate a proteggere i lattonzoli, e una zona per coricarsi.

I lattonzoli, ove necessario, devono avere a disposizione una fonte di calore con zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, per coricarsi e riposare tutti contemporaneamente ed essere allattati senza difficoltà in gabbia parto.

La castrazione dei suinetti deve essere fatta entro le 4 settimane, il mozzamento dei denti e della coda non deve essere praticato sistematicamente, ma soltanto qualora vi siano le condizioni che giustificano tale intervento (lesioni alle mammelle, alle orecchie o alle code di altri suini). Il distacco dalla scrofa non deve avvenire prima delle 3 settimane d'età.

Per i suinetti ed i suini destinati all'ingrasso la formazione dei gruppi deve avvenire quanto prima dopo lo svezzamento e si deve ridurre al minimo il rimescolamento una volta che i gruppi sono formati.

Sono previste sanzioni amministrative per il:

6. mancato rispetto delle densità consentite;
7. mancato rispetto dei requisiti minimi dei locali di stabulazione, delle attrezzature e degli impianti;
8. mancato rispetto dei modi e tempi relativi all'allevamento e al controllo degli animali allevati da parte del detentore;
9. mancato rispetto delle disposizioni categoria/specifiche.

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da Paesi Terzi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza, in cui si attesta che essi hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria.

I veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti.

Modifiche al D.Lvo 534/92, sono state apportate dalla Direttive 88/2001 e 93/2001, che prendono in considerazione il bisogno etologico di scrofe e scrofette allevate in gruppo, di vivere in un ambiente complesso con interazioni sociali con altri suini, di muoversi e di manifestare un comportamento esplorativo.

Esse prevedono che dal 1.1.2003, per le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e per tutte le altre dal 1.1.2013, si adottino le soluzioni riportate di seguito.

10. Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di 6 animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del

- 10 %; se sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
11. Una parte della superficie destinata alle scrofette dopo la fecondazione e alle scrofe gravide deve avere pavimentazione piena e continua per almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa; lo spazio riservato alle aperture di scarico non deve superare il 15 %.
 12. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 13. L'ampiezza minima dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe.
 14. Gli attacchi sono proibiti a partire dal 1.1.2006.
 15. I lati del recinto in cui viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette, devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. In caso di recinto dove sono allevati in gruppo meno di 6 animali, i lati devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In aziende con meno di 10 scrofe, queste ultime e le scrofette possono essere allevate individualmente nel periodo citato (compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto), a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
 16. Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente a materiale manipolabile.
 17. Si deve garantire un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività.
 18. Per calmare la fame, e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
 19. I suini devono essere esposti ad una luce di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.
 20. I proprietari degli animali che assumono personale, devono garantire che quest'ultimo abbia ricevuto idonea formazione ed istruzioni per il rispetto delle buone pratiche di allevamento con particolare riferimento alle norme relative al benessere animale.
 21. Nei locali in cui sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità superiore a 85 dBA ed i rumori costanti ed improvvisi.
 22. La levigatura o la troncatura dei denti, il mozzamento della coda e la castrazione effettuati con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti devono essere praticate da un veterinario o da persona adeguatamente formata ed entro i primi 7 giorni di vita dell'animale. Se la castrazione o il mozzamento della coda avvengono dopo i 7 giorni, devono essere condotti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. Se necessario, le zanne dei verri possono essere ridotte ed è possibile apporre l'anello nasale solo negli animali tenuti in allevamenti all'aperto.
 23. Nei box utilizzati anche per l'accoppiamento, i verri adulti devono avere a disposizione 10 m² (dal 1.1.2003 per le nuove aziende, dal 1.1.2005 per tutte le aziende).
 24. Nella settimana precedente il parto, le scrofe e le scrofette devono disporre di una lettiera salvo che ciò sia incompatibile con il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
 25. I lattonzoli devono disporre di una parte di pavimento pieno o ricoperto da un tappetino o da paglia, per poter riposare contemporaneamente.
 26. I lattonzoli non devono essere svezzati prima dei 28 giorni di vita, salvo che ciò sia dannoso. In alternativa i lattonzoli possono essere svezzati al 21° giorno di vita se vengono trasferiti in impianti specializzati disinfettati e puliti, per evitare la trasmissione di malattie, e separati dagli impianti in cui si trovano le scrofe.
 27. Se i suini sono stabulati in gruppo, è necessario adottare misure per evitare episodi di lotta. E' indispensabile ridurre al minimo le interazioni tra soggetti che non si conoscono, qualora sia necessario; è conveniente farlo il prima possibile, preferibilmente prima o entro una settimana dallo svezzamento. Inoltre, devono poter disporre di spazi per nascondersi dagli altri conspecifici.
 28. Gli animali aggressivi vanno separati dal gruppo e la somministrazione di tranquillanti deve essere eccezionale nonché avvenire previa consultazione di un medico veterinario.

6. Protezione degli animali durante il trasporto

Normativa di riferimento: Direttiva 95/29/CE recepita con D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388

Il trasporto di animali nel territorio di uno Stato membro e da questo ad altro Stato membro deve avvenire nel rispetto delle norme sopra citate.

La normativa si applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, nonché a pollame, volatili, conigli domestici, cani e gatti e ad altri mammiferi, altri vertebrati ed animali a sangue freddo.

Sono esclusi i trasporti privi di carattere commerciale, quelli con percorsi inferiori ai 50 km. dal luogo di carico, quelli effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso di transumanza stagionale, senza scopo di lucro, e quelli riguardanti gli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori, senza scopo di lucro.

L' allevatore deve accertarsi che il trasporto degli animali avvenga secondo le seguenti modalità:

- 1) con veicoli che abbiano i requisiti costruttivi appropriati per la specie trasportata e per il tipo di viaggio da affrontare, che siano preventivamente puliti e disinfettati;
- 2) gli animali devono avere la possibilità di viaggiare in stazione eretta, all'occorrenza riparati da barriere di protezione, e di coricarsi durante il tragitto. Non vanno messi assieme animali che possano ferirsi vicendevolmente come ad esempio bovini liberi, con corna e decornuati. I mezzi devono essere in grado di garantire la sicurezza degli animali e la protezione da intemperie e da forti variazioni climatiche;
- 3) le caratteristiche di ventilazione devono essere riferite alla specie, alla categoria ed al numero degli animali trasportati. Se si utilizzano contenitori, questi devono essere muniti di contrassegno che indichi la presenza di animali vivi e di un segnale indicante la posizione in cui si trovano;
- 4) l' alimento e l'acqua non devono essere somministrati in quantità eccessiva; gli animali devono sottostare ad un periodo di riposo di almeno 24 ore prima della partenza;
- 5) gli animali debbono possedere requisiti fisici tali da poter sopportare il viaggio;
- 6) gli animali devono essere presi in custodia da persone che possiedano conoscenze specifiche per il governo ed il trasporto degli animali e che siano in grado di prestare loro assistenza;
- 7) il mittente deve incaricare un proprio mandatario per accudire gli animali nei punti di sosta.

Il trasportatore deve:

- 1) essere iscritto nel registro presso l'ASL di residenza o della sede legale;
- 2) non trasportare, né far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili;
- 3) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie ed in particolare di quelle previste dagli allegati del D.Lvo 532/92, D.Lvo 388/98 e Decisione 298/2001CE;
- 4) affidare il trasporto ad una persona in possesso di formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o con esperienza pratica equivalente, per accudire in modo appropriato agli animali durante tutte le fasi che riguardano il trasporto ed in caso di necessità, prestare l'assistenza appropriata. La qualifica degli addetti al trasporto deve essere attestata dall'ASL che ha concesso l'autorizzazione al trasporto;
- 5) stabilire per gli animali destinati a scambi o all'esportazione, con durata del viaggio superiore alle 8 ore, un ruolino di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario. Nel singolo ruolino di marcia, compilato per coprire tutta la durata del viaggio, devono essere precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento;

- 6) presentare il ruolino di marcia al veterinario competente per la redazione del certificato sanitario. Nel ruolino di marcia devono essere indicati il numero o i numeri dei certificati sanitari, la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza
- 7) accertare che il ruolino di marcia sia compilato e completato al momento opportuno da persone legittimate a farlo, unito al certificato sanitario che accompagna gli animali;
- 8) verificare che il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l'ora ed il luogo in cui gli animali sono stati alimentati ed abbeverati, faccia vistare dal veterinario l'idoneità a proseguire il viaggio dopo le otto ore di percorrenza;
- 9) inviare, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali e conservarne una copia per almeno due anni da presentare in caso di verifiche;
- 10) fornire la prova che sono state prese misure per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali durante il viaggio, anche in caso di modifica del ruolino di marcia, o di interruzione del viaggio inaspettate;
- 11) accertare che gli animali siano avviati senza indugio al luogo di destinazione e che siano alimentati ed abbeverati in modo adeguato ad opportuni intervalli.

Periodi di viaggio e riposo degli animali.

Gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali sono riportati nell'allegato VII del D.Lvo 388/98.

Se la durata del viaggio supera le 8 ore, devono essere previste delle soste intermedie per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali trasportati.

Sono previste delle deroghe alle otto ore, nel caso in cui i veicoli di trasporto siano dotati di:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- quantità di foraggio adeguate in funzione della specie trasportata e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- adeguata aerazione adattabile al clima esterno o al microclima interno;
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza sul veicolo di un dispositivo che permetta l'erogazione di acqua durante le soste e acqua sufficiente per l'abbeverata durante il viaggio .

Al termine del viaggio, gli animali devono essere scaricati, alimentati ed abbeverati nonché beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore.

La Circolare Min. San. 600.10/24495/A-5/964, così come il D.Lvo 532/92, conferisce alle Unità Sanitarie Locali le competenze per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di trasporto degli animali all'interno del territorio nazionale.

7. Macellazione pollame e avicoli

Normativa di riferimento: Dir 92/116/CE; DPR 495/97

(norme applicabili alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende agricole la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi, cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o sul mercato vicino all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I volatili da cortile possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Qualora si utilizzi il metodo di stordimento per elettroanestrosi con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa. L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso, sono determinate dall'autorità competente, in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.
- 4) Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.
- 5) Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente: segnatamente, un contatto corretto e l'umidificazione dello stesso tra zampe e ganci di sospensione.
- 6) I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per la specie da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.
- 7) Deve essere possibile un intervento manuale diretto, se necessario.
- 8) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 9) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 10) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
- 11) Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, deve essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il Locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione

8. Macellazione conigli e selvaggina allevata

Normativa di riferimento: Dir 91/495/CE; DPR 559/92

(norme applicabili alle carni fresche di coniglio qualora l'azienda agricola macelli fino ad un massimo di 500 capi l'anno e le carni siano cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o su mercati locali vicini all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località o in località vicine)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Nel caso di un basso numero di conigli, qualora si proceda allo stordimento colpiendoli al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte.
- 4) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 5) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 6) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento.
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione.

D - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Sulla base delle disposizioni della Dir. 91/676/CEE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e delle Leggi n. 146/1994 e 152/1999 la Regione Piemonte ha provveduto a individuare le zone vulnerabili da nitrati ed ha approvato con il Regolamento DPGR 18 ottobre 2002 n° 9/R (che è stato pubblicato e fatto conoscere attraverso 3.500 copie aggiuntive rispetto alla normale diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione) le disposizioni alla quali devono attenersi le aziende agricole (zootecniche e non zootecniche) e l'elenco dettagliato dei fogli di mappa catastali designati come vulnerabili.

In sintesi gli elementi salienti di tali disposizioni sono i seguenti:

Aziende zootecniche

Una azienda agricola è considerata "zootecnica" quando alleva un numero di animali tali da produrre oltre 340 Kg di azoto in un anno (corrispondenti circa ad una dimensione dell'allevamento di 5-6 vacche)

Su tutte le aziende zootecniche gravano alcuni obblighi, come quello di evitare certe operazioni di smaltimento (su neve, su terreno saturo di acqua, vicino a corsi d'acqua, ecc.) o quello di dotarsi di capacità di stoccaggio liquami (vasconi) di dimensioni sufficienti a contenere i liquami prodotti nel numero di giorni minimo fissato dalla normativa.

Per ulteriori adempimenti, le aziende zootecniche sono suddivise in tre categorie:

- piccole aziende zootecniche (fino a 2000 kg di azoto prodotti in un anno, corrispondenti circa ad una dimensione dell'allevamento di 30-40 vacche)
- medie aziende zootecniche (oltre 2000 e fino a 6000 kg di azoto prodotti in un anno, corrispondenti circa ad una dimensione dell'allevamento di 90-100 vacche)
- grandi aziende zootecniche (oltre 6000 kg di azoto prodotti in un anno, corrispondenti ad una dimensione dell'allevamento di oltre 90-100 vacche)

Le medie e grandi aziende zootecniche devono dimostrare la corretta gestione dei liquami attraverso la presentazione (entro giugno 2004, alla Provincia) di Piani di Utilizzazione Agronomica (semplificati per le medie, completi per le grandi aziende zootecniche).

Entro la stessa data le aziende, se necessitano di adeguamenti strutturali, possono presentare un Piano di adeguamento strutturale . Tali piani saranno valutati da un comitato tecnico provinciale.

Aziende non zootecniche

Devono tenere scheda di magazzini dei concimi e registro delle concimazioni

Aziende miste (cioè che praticano sia coltivazioni che allevamenti)

Sono soggette agli adempimenti sia delle aziende zootecniche sia a quelli delle aziende non zootecniche.

Ogni azienda agricola può conoscere esattamente le disposizioni da cui è interessata attraverso il servizio on-line di gestione dei piani di utilizzazione agronomica (accessibile attraverso il sito internet della Regione : www.regione.piemonte.it); tale servizio permette ad ogni agricoltore di conoscere la propria posizione rispetto ai nuovi limiti imposti, di classificare le particelle della propria azienda, di compilare e trasmettere il Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata o completa.

Ad ogni azienda viene così fornito un quadro personalizzato e dettagliato degli adempimenti amministrativi cui è tenuta (Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata o completa), e degli obblighi relativi: divieti, limiti di apporto azotato, etc.. Sempre attraverso il sito della Regione Piemonte, è inoltre possibile verificare la collocazione dei propri terreni, rispetto a quelli designati come vulnerabili, attraverso un servizio di classificazione territoriale on line.

Per l'utilizzazione del servizio on-line le aziende agricole possono rivolgersi ai Settori Agricoltura delle Province o alle Organizzazioni Professionali.

In merito alla problematica nitrati, diverse iniziative di divulgazione sono inoltre state realizzate dalle Province, in particolare sono stati prodotti specifici opuscoli informativi dalle Province di Cuneo, Torino, Alessandria . Di questi può essere presa visione rivolgendosi alla Amministrazione Provinciale.

Allegato D

REG. CE 1257/1999 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO
AGRICOLA DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEOGA)

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 - 2006 DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (C 2000) 2507 DEL 7.9.2000

Misure A - B

Verbale di pre accertamento in fase di sopralluogo istruttorio sui giovani insediati da meno di tre anni per la valutazione del possesso dei requisiti minimi necessari per accedere agli aiuti delle Misure A e B

SOPRALLUOGO ISTRUTTORIO ESEGUITO DA:

Cognome e Nome	Qualifica

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Ragione sociale del beneficiario:

Partita Iva:

Sede sociale o domicilio:

Via

Località

Comune:

Prov.:

C.A.P.:

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Denominazione: _____

Via

Località

Comune:

Prov.:

C.A.P.:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

BENEFICIARIO

[]

RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

[]

Cognome:

Nome:

ALTRI

[]

Cognome:

Nome:

Ente/Organizzazione

DATI DOMANDA/E DI ADESIONE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE

1) Misura B – aiuto all’insediamento di giovani agricoltori

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Insediamento effettuato in data _____

2) Misura A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Insediamento effettuato in data _____

Sulla base degli elementi acquisiti in sede di sopralluogo istruttorio i sottoscritti dichiarano che il richiedente, a impressione diretta e stima visiva (barrare il caso che interessa):

- ☐ è già in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale;
- ☐ non è ancora in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale ma comunque presenta le potenzialità per conseguirli entro il termine di tre anni dall’insediamento;
- ☐ non è ancora in possesso dei prescritti requisiti in materia di redditività nonché di ambiente, igiene e benessere animale e neppure presenta le potenzialità per conseguirli entro il termine di tre anni dall’insediamento.

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO (solo in caso di rilascio di dichiarazioni)

ALLEGATO E

REG. CE 1257/1999 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO
AGRICOLA DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEOGA)

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000 - 2006 DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (C 2000) 2507 DEL 7.9.2000

Misure A, B e P

VERBALE DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO SUCCESSIVAMENTE ALLA EROGAZIONE DEL SALDO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE BENEFICIARIE DELL'AIUTO / SOSTEGNO

CAMPIONE: N. _____

DEL: _____

DATA DEL CONTROLLO: _____

ANNO FINANZIARIO: _____

ORGANISMO/I PREPOSTO/I AL CONTROLLO _____

CONTROLLO ESEGUITO DA:

Cognome e Nome	Qualifica

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Ragione sociale del beneficiario: _____

Partita Iva: _____

Sede sociale o domicilio:

Via _____

Località _____

Comune: _____

Prov.: _____

C.A.P.: _____

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Denominazione: _____

Via _____

Località _____

Comune: _____

Prov.: _____

C.A.P.: _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

BENEFICIARIO

[]

RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

[]

Cognome: _____

Nome: _____

ALTRI

[]

Cognome:

Nome:

Ente/Organizzazione

_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATI DOMANDA/E DI ADESIONE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE**1) Misura B - aiuto all'insediamento di giovani agricoltori**

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Insediamento effettuato in data _____

Saldo Premio di insediamento effettuato in data _____

Data scadenza del vincolo di permanenza in agricoltura _____

Vincolo di permanenza in agricoltura rispettato (SI / NO) _____

Motivo del mancato rispetto del vincolo di permanenza in agricoltura

2) Misura A - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Intervento che ha beneficiato del contributo	Spesa ammessa	Contributo liquidato	Data erogazione saldo	Data di scadenza del vincolo di destinazione dell'investim.	Vincolo di destina_zione rispettato si / no

Motivo del mancato rispetto del vincolo di destinazione

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Intervento che ha beneficiato del contributo	Spesa ammessa	Contributo liquidato	Data erogazione saldo	Data di scadenza del vincolo di destinazione dell'investim.	Vincolo di destina_zione rispettato si / no

Motivo del mancato rispetto del vincolo di destinazione

3) Misura P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Intervento che ha beneficiato del contributo	Spesa ammessa	Contributo liquidato	Data erogazione saldo	Data di scadenza del vincolo di destinazione dell'investim.	Vincolo di destina_zione rispettato si / no

Motivo del mancato rispetto del vincolo di destinazione

Domanda n. _____

Data presentazione _____ Prot.n. _____

Intervento che ha beneficiato del contributo	Spesa ammessa	Contributo liquidato	Data erogazione saldo	Data di scadenza del vincolo di destinazione dell'investim.	Vincolo di destina_zione rispettato si / no

Motivo del mancato rispetto del vincolo di destinazione

Sulla base degli elementi acquisiti in sede del presente controllo i sottoscritti dichiarano che relativamente al:
- vincolo di permanenza minima in agricoltura (per la Misura B)

☐ l'azienda ha mantenuto successivamente al saldo dell' aiuto l'impegno assunto.

☐ l'azienda NON ha mantenuto successivamente al saldo dell' aiuto l'impegno assunto.

- vincolo di destinazione d'uso degli investimenti (per le Misure A e P)

☐ l'azienda ha mantenuto successivamente al saldo del sostegno gli impegni assunti.

☐ l'azienda NON ha mantenuto successivamente al saldo del sostegno gli impegni assunti relativamente alle seguenti Misure ed ai seguenti interventi:

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO (solo in caso di rilascio di dichiarazioni)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.